

CAMERA DEI DEPUTATI N. 399

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, PREARO, ARMATO, TOROS,
CENGARLE, FORNALE, BIANCHI GERARDO**

Presentata l'11 settembre 1963

Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, venne istituito il nuovo ruolo degli ufficiali idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici (carriera del personale di concetto) ed agli stessi venne data possibilità di sviluppo di carriera fino al coefficiente 402.

Successivamente, con legge 2 aprile 1958, n. 284, gli ufficiali idraulici ottennero altri vantaggi con la possibilità di giungere al coefficiente 500.

Tali provvedimenti legislativi che costituirono un giusto riconoscimento dei meriti della categoria, non tennero però conto della situazione in cui si trovavano gli ex ufficiali idraulici che, essendo in possesso del titolo di geometra passarono per concorso nel 1954, nel ruolo dei geometri del Genio civile onde adire la carriera di concetto, quando gli ufficiali erano ancora inquadrati nella carriera esecutiva.

Detti geometri sono ora giunti nel loro sviluppo di carriera al coefficiente 271, ad un

livello quindi sensibilmente inferiore di quello raggiunto, con il nuovo ruolo, dai loro ex-colleghi ufficiali idraulici.

Per correggere tale sperequazione già nella passata legislatura venne presentata al Senato la proposta n. 2418 approvata dalla 7^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 12 marzo del 1958.

La fine però della seconda legislatura non consentì la definitiva approvazione.

Quanto ora proponiamo, darebbe la facoltà ai geometri del Genio civile che abbiano appartenuto al ruolo degli ufficiali idraulici, soppresso con la legge n. 1080 del 1957, di essere restituiti al ruolo tecnico degli ufficiali idraulici di gruppo B di cui alla stessa legge.

L'inquadramento avverrebbe in soprannumero e quindi rimarrebbe invariato il totale dei posti dell'organico della categoria.

L'onere modestissimo della presente proposta verrebbe coperto con gli ordinari mezzi di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I geometri del Genio civile che abbiano appartenuto al ruolo degli ufficiali idraulici soppresso con legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e che in data non anteriore al 1° gennaio 1951 siano passati al ruolo geometri del Genio civile, possono accedere, a domanda, al ruolo tecnico degli ufficiali idraulici di gruppo *B* istituito con la precitata legge 21 ottobre 1957, n. 1080.

Il passaggio avverrà a condizione che gli interessati ne facciano domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti funzionari verranno inquadrati in soprannumero nella qualifica più elevata e con la stessa anzianità cui siano pervenuti, per effetto della applicazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080 e della legge 2 aprile 1958, n. 294, o per successive promozioni, nell'attuale ruolo di gruppo *B*, gli ufficiali idraulici che, nel ruolo originario di gruppo *C*, avevano lo stesso grado.

L'inquadramento avrà luogo, per ciascuna qualifica, secondo l'ordine di merito comparativo.